

Edizione di martedì 13 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Accertamento fondato “anche” sullo studio di settore: scatta l’obbligo di contraddittorio?
di **EVOLUTION**

CRISI D'IMPRESA

La prova delle soglie di fallibilità
di **Luigi Ferrajoli**

ENTI NON COMMERCIALI

Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – I° parte
di **Guido Martinelli**

IMPOSTE INDIRETTE

Arrivano i primi chiarimenti sull’ILCCI
di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

Ex liquidatore non legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento
di **Lucia Recchioni**

LEGGERE PER CRESCERE

La nudità dei sassi di Paolo Bertulesi - Recensione
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

Accertamento fondato “anche” sullo studio di settore: scatta l’obbligo di contraddittorio?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L’avviso di accertamento analitico-induttivo, fondato sulla gestione antieconomica per costo sproporzionato della manodopera, nonché sulle risultanze dello studio di settore, postula necessariamente l’attivazione del contraddittorio preventivo?

Nel corso della procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore, il contraddittorio rappresenta indubbiamente un momento essenziale ed il mezzo più efficace per consentire di adeguare i dati statistici elaborati alla concreta realtà monitorata.

La previsione di tale fase si fonda principalmente sulla considerazione che l’accertamento del maggior reddito sulla base dello scostamento dei dati rilevati al contribuente, rispetto a quelli indicati dal modello dello studio di settore applicato al *cluster* di appartenenza, non è sufficiente a supportare la pretesa fiscale.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



CRISI D'IMPRESA

La prova delle soglie di fallibilità

di **Luigi Ferrajoli**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 1 Legge Fallimentare](#) disciplina i **requisiti soggettivi** la cui sussistenza congiunta consente alle società esercenti attività commerciale di **sottrarsi al fallimento**.

In particolare, gli imprenditori possono evitare di subire detta procedura concorsuale se:

- hanno avuto nei **tre esercizi antecedenti** la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo **non superiore a 300.000 euro**;
- hanno realizzato, nel medesimo intervallo temporale di cui al punto a), **ricavi lordi** per un ammontare complessivo annuo **non superiore a 200.000 euro**;
- hanno avuto un **ammontare di debiti non superiore a 500.000 euro**.

In caso di **superamento**, anche per un solo anno, di uno dei requisiti di cui alle succitate lettere a) e b), l'impresa è assoggettabile al **fallimento**.

Per quanto concerne il limite previsto alla lettera c), il medesimo è riferito all'ammontare complessivo dei debiti esistenti e **non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento**.

Le verifiche sulla sussistenza di tali requisiti passano, *in primis*, dall'**analisi dei bilanci**, come si desume dal disposto normativo di cui all'[articolo 15, comma 4, L.F.](#), nella misura in cui è previsto che il Tribunale, con il decreto di convocazione del debitore, dispone che questi provveda al **deposito dei bilanci**; tali documenti, tuttavia, non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con **strumenti probatori alternativi**, ossia avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali.

Per questa ragione, nel caso in cui i bilanci non siano prodotti, ovvero risultino **inattendibili**,

resta **indimostrata l'esenzione dal fallimento**, salvo che la stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (**Corte d'Appello di Lecce, n. 11 del 31.03.2021**).

In ragione poi di quanto disposto dall'ultimo comma dell'[articolo 15 L.F.](#), **non si procede con la dichiarazione di fallimento** se, in ogni caso, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente **inferiore a 30.000 euro**.

Sul punto, la **giurisprudenza di legittimità** ha affermato che, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui alla succitata norma, si deve avere riguardo al **complesso dei debiti scaduti e non pagati** rilevati dagli atti dell'**istruttoria prefallimentare** ([Cass. Civ. n. 26926/2017](#) e [n. 14727/2016](#)) e accertati alla data in cui il Tribunale ha deciso sull'istanza di fallimento (**Cass. Civ. n. 10952/2015**).

La norma, espressione di un intento **deflattivo**, è stata dettata dal legislatore al fine di esonerare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive: l'esigenza che, alla data del fallimento, vi sia un'esposizione debitoria di almeno 30.000 euro si configura, infatti, alla stregua di una **condizione per la dichiarazione del fallimento** e non di un **fatto impeditivo**, sicché il mancato superamento di tale limite **non è oggetto di un onere probatorio** a carico del fallendo, a mente dell'[articolo 2697, comma 2, cod. civ.](#), ma **deve essere riscontrato d'ufficio** dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare.

Ne consegue che, ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di questa condizione, non risolvibile sulla base dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, **impedisce la declaratoria di fallimento** ([Cass. Civ. n. 16683/2018](#)).

A tal proposito, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con l'[ordinanza n. 17216/2021](#).

Nel caso di specie, in sede prefallimentare era stato acquisito unicamente il **bilancio di liquidazione** ove i debiti appostati risultavano esigibili entro dodici mesi.

Il debito contratto nei confronti del **creditore istante** ammontava a soli 3.957,50 euro e nel corso dell'istruttoria prefallimentare **non era emersa la prova dell'esistenza di debiti scaduti e non pagati dalla società per un ammontare superiore a 30.000 euro**.

Tale prova non poteva peraltro essere tratta da **circostanze pacificamente emerse** solo in data successiva alla sentenza dichiarativa, in quanto **accertate dal curatore**.

Pertanto, in difetto della condizione di cui all'[articolo 15, ultimo comma, L.F.](#), posto che il fallimento non poteva essere dichiarato, la Cassazione **ha revocato il fallimento** dichiarato in precedenza dal Tribunale.

ENTI NON COMMERCIALI

Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – I° parte

di **Guido Martinelli**



I **cori, le bande e le filodrammatiche** sono specie del più ampio genere delle **associazioni culturali**, molto diffuse nel nostro Paese.

Il legislatore, pur non avendole tipizzate o riconosciute, le ha individuate come **destinatari di due provvedimenti molto importanti**.

Il primo, l'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), noto essenzialmente per la disciplina fiscale dei **compensi per attività sportive dilettantistiche**, trova, infatti, applicazione anche nei confronti dei **rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta, compensi e premi** erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche.

Il legislatore aveva, poi, utilizzato una terminologia simile (*"associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche di musica e danza popolare legalmente costituite senza scopo di lucro"*) nell'[articolo 2, comma 31, L. 350/2003](#) estendendo a queste categorie il campo di applicazione della **L. 398/1991** (norma che, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 102, comma 2, lett. f, del codice del terzo settore](#) sarà abrogata contestualmente alla entrata in vigore del titolo X del medesimo codice).

Il problema di partenza è quello di come meglio individuare, sotto il profilo **soggettivo**, i destinatari dei citati provvedimenti di favore.

Il nostro ordinamento non prevede "registri" pubblici o comunque attestati, conseguiti i quali un ente possa ritenersi ricompreso nelle fattispecie sopra indicate.

Generalmente queste realtà ai fini, ad esempio, della applicazione dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), sono state considerate una specie del più ampio genere delle **associazioni culturali**, anche queste ultime prive però di riconoscimento formale.

La chiave di lettura diventano le **finalità sociali**. Ove queste contenessero **attività coreutiche, bandistiche o teatrali**, l'associazione culturale viene ritenuta rispettivamente un coro, una banda o una filodrammatica.

Sotto questo profilo anche il codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) nulla chiarisce.

Sicuramente queste realtà potranno diventare sia associazioni di promozione sociale che accedere alla sezione del Runtis dedicata agli "altri enti" ma sempre senza avere nulla che ci specifichi quando e con quali caratteristiche un ente collettivo del terzo settore possa classificarsi come "coro, banda o filodrammatica" al fine della applicazione, ad esempio, della citata disciplina sui **compensi** di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#).

Un tentativo di meglio individuare la fattispecie sotto il profilo normativo, almeno per la parte musicale, è presente nel **disegno di legge del Senato n. 2123** "*Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*", assegnato alle commissioni riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente il 5 maggio 2021, laddove si legge, all'articolo 1, quanto segue:

"1. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche e gruppi folk.

Fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che continua ad applicarsi alle associazioni costituite ai sensi del medesimo codice, alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 2".

L'obiettivo, del tutto condivisibile, che **il disegno di legge si propone è quello di meglio definire, pur in assenza di una certificazione pubblica, sotto il profilo soggettivo, quali siano gli enti che possano definirsi associazioni musicali amatoriali** (e, di conseguenza, bande o cori) nonché quale **disciplina** possano applicare in quei casi in cui non accedano, per scelta o per impedimento legislativo, al **Registro unico nazionale del terzo settore** (come, ad esempio, nel caso di prevalenza degli elementi nei confronti dei quali sia riconosciuto un compenso o assenza di attività di interesse generale; si pensi al caso di un coro che non svolge concerti aperti al pubblico).

Ma se la possibilità di applicazione della L. 398/1991 non crea al momento problemi (in quanto, fino al primo periodo di imposta successivo all'**autorizzazione da parte U.E.** della disciplina fiscale del codice, comunque, detti enti rientrerebbero nella più ampia fascia di **soggetti senza scopo di lucro autorizzati all'applicazione della citata disciplina** agevolativa ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 9 bis D.L. 417/1991](#) convertito dalla L. 66/1992), **si pone il problema relativo alla disciplina agevolativa sui compensi erogati ai direttori artistici e ai**

collaboratori tecnici.

IMPOSTE INDIRETTE

Arrivano i primi chiarimenti sull'ILCCI

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Finalmente arrivano le prime **interpretazioni** ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate sull'**ILCCI**, l'imposta introdotta con l'[articolo 1, commi 559-572, L. 160/2019](#) nonché sulla disciplina prevista, ai fini Irpef dall'[articolo 188-bis Tuir](#).

L'**ILCCI** (**Imposta locale di consumo a Campione di Italia**) va in **sostituzione** dell'**Iva**; infatti, sebbene dal **1° gennaio 2020** il territorio di **Campione di Italia** e le acque del **lago di Lugano** siano entrate a far parte del **territorio doganale** dell'Unione Europea con applicazione dell'accisa, è **confermata** la **non applicabilità** della **Direttiva 2006/112/CE**.

Tale scelta di esclusione del territorio comunale di Campione di Italia dall'Iva è diretta **necessità** di **garantire** condizioni di **parità** tra gli **operatori** stabiliti in detto **Comune** e quelli che invece hanno sede in **Svizzera** (vedasi [articolo 7, comma 1, lettera a, D.P.R. 633/1972](#)).

Come anticipato, con **decorrenza 1° gennaio 2020**, è stata introdotta, per le **forniture di beni**, le **prestazioni di servizio** e le **importazioni** effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea, l'**ILCCI**.

Come anticipato, la **DRE Lombardia**, con la **risposta a interpello n. 904-1266/2021**, azionata da un libero professionista svolgente l'attività di dottore commercialista a Campione di Italia, e, nello specifico, **consulenze familiari e successorie** con esclusione della compilazione di dichiarazioni dei redditi o della tenuta di contabilità e stesura bilanci, offre alcuni chiarimenti in riferimento alla corretta applicazione dell'imposta.

L'Agenzia delle entrate per poter rispondere in merito all'eventuale applicabilità a tali prestazioni dell'**ILCCI** e alle eventuali conseguenze in termini di **adempimenti**, nonché alla **connessa disciplina Irpef**, preliminarmente offre un utile **quadro di sintesi**.

L'**imposta** è **monofase** e viene **applicata esclusivamente** nella fase finale della **catena distributiva** nei confronti di un **consumatore finale** che, ai sensi del [comma 559](#), è colui

che **effettua** “**acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera**”.

Al contrario, **soggetto attivo** è il **Comune di Campione di Italia**.

Il **comma 562** si occupa di delimitare il **perimetro territoriale** di applicazione, stabilendo che, per quanto concerne le **prestazioni di servizi**, si considerano **effettuate a Campione di Italia** nel caso in cui siano rese nell’**esercizio di impresa, arti o professioni** da **soggetti** che hanno la **sede dell’attività nel Comune**.

Come previsto dalla L. 160/2019, è stato emanato un **decreto attuativo** in data **16 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 08.02.2021.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver inquadrato le regole applicative dell’ILCCI, precisa che le **fatture emesse** (o da emettere) da parte del **commercialista** ai propri clienti consumatori finali **non** devono seguire le regole previste per la **fatturazione elettronica** in quanto Campione di Italia **non rientra nel perimetro territoriale dell’Iva italiana**.

L’interpello prosegue ricordando come con **faq n. 46 del 21.12.2018**, è stato precisato che, **poiché** tali operazioni, essendo **considerate** come **operazioni transfrontaliere rientrano** nel campo applicativo del **c.d. esterometro** di cui all’[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), è **possibile ovviare** a tale adempimento procedendo comunque all’**emissione** della **fattura elettronica** allo **Sdl** e fornendo una **copia** (elettronica o analogica) al **cliente** di Campione di Italia.

L’Agenzia delle entrate ricorda, inoltre, che, come previsto dall’[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#), è necessario procedere all’emissione della fattura, senza indicazione dell’ammontare dell’imposta, ma con l’indicazione della **causa per la quale la stessa viene emessa**: le **operazioni non soggette a imposta** per carenza del requisito di territorialità, infatti, partecipano alla formazione del volume d’affari (cfr. [circolare 12/E/2013](#)).

Per quanto concerne la **certificazione delle prestazioni di servizio** ai fini dell’ILCCI, si seguiranno le **regole** previste dall’**articolo 21, comma 1, D.M. 16.12.2020** e, ai fini dichiarativi, come stabilito dal successivo **articolo 28**, al fine di evitare doppie imposizioni, si dovrà rilevare il **totale** dell’importo delle **operazioni rilevanti per l’ILCCI** che **non** risultino **gravate** dall’onere dell’**Iva assolta a monte**.

Da ultimo, per quanto riguarda l’**imposizione diretta**, per tali operazioni effettuate a Campione di Italia viene confermata l’**applicazione** delle regole previste dall’[articolo 188-bis Tuir](#).

CONTENZIOSO

Ex liquidatore non legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinanza della Corte di Cassazione n.19763, depositata ieri, **12 luglio**, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul tema dell'**illegittimità** del **ricorso** proposto dall'**ex liquidatore** di una **società ormai estinta** avverso **l'avviso di accertamento notificato a quest'ultima**.

Il caso riguarda una **Sas** alla quale erano stati **contestati ricavi non dichiarati** a seguito dell'analisi dei **movimenti dei conti correnti bancari del socio accomandatario**.

Il **14 dicembre 2010** venivano quindi **notificati avvisi di accertamento** e il successivo **15 aprile 2011** la **società si estingueva** per effetto della **cancellazione volontaria dal registro delle imprese**.

Il **27 maggio 2011** (quando la società, quindi, era già estinta) veniva proposto **ricorso dal precedente socio accomandatario, in qualità di liquidatore della Sas**.

Lo stesso socio, poi, **appellava la sentenza dinanzi alla CTR**, questa volta in qualità di **"socio ed ex liquidatore"** della **società cancellata dal registro delle imprese**.

La CTR, ritenendo l'ex liquidatore **non legittimato ad agire**, dichiarava **cessata la materia del contendere**.

Lo stesso socio promuoveva **ricorso per Cassazione**, evidenziando che la **volontaria estinzione** di un **ente collettivo** non può comportare la **cessazione della materia del contendere** nei giudizi pendenti, in quanto, così argomentando, si avrebbe un **ingiustificato sacrificio dei diritti dei creditori**.

La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che **il ricorso era stato proposto quando la**

società era già stata estinta: non vi era, quindi, alcun processo pendente all'epoca della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il liquidatore, infatti, pur **non essendo legittimato**, aveva **impugnato il ricorso**, qualificandosi come tale, e **solo successivamente**, in secondo grado, aveva specificato anche la sua qualità di **socio**.

Come evidenzia però la Corte di Cassazione, **il difetto di legittimazione del ricorrente nel primo grado di giudizio non può essere sanato** dalla sua costituzione in secondo grado invocando un diverso titolo di legittimazione.

È stato quindi statuito il seguente **principio di diritto**: *“in materia tributaria, qualora l'avviso di accertamento sia stato **notificato ad una società**, e la stessa risulti successivamente **estinta** mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, **vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore**, l'ex liquidatore della società **non dispone alla legittimazione ad impugnare l'atto impositivo**, venendo il rilievo un **vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito**”.*

Con riferimento alla fattispecie prospettata si ritiene utile richiamare un'altra recente pronuncia, riguardante una Srl estinta (**Cassazione, n. 10572/2020**).

Anche in questo caso l'**ex liquidatore** è stato ritenuto **non legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento** emesso nei confronti della società quando la stessa era **già estinta**.

LEGGERE PER CRESCERE

La nudità dei sassi di Paolo Bertulesi - Recensione

di **Francesca Lucente** - Bookblogger & Copywriter



La **nudità dei sassi** è una raccolta di poesie scritta da **Paolo Bertulesi**, edita da **Edizioni Bette**, all'interno della collana Bonsai curata da Jessica Lusa.

Più che un **libro di poesie**, è un diario di bordo che segna le tappe del viaggio più fantastico ed autentico che ognuno di noi possa fare: quello dentro sé stessi.

Una trama assolutamente dal sapore **autobiografico** che ne contraddistingue ogni pagina. Note amare che sanno di **ribellione** verso una società che spesso porta via le persone nei meandri bui della loro mente anziché agglomerarle in civiltà e comunità.

Dolore per quello che può essere uno dei più tragici eventi della vita di un genitore: la perdita di un figlio. Tutto amalgamato creando nuance tra il bianco e il nero.

Un libro in cui dolore e solitudine si alternano e si mescolano a momenti lisci e avvolgenti come seta e velluto.

Libero da ogni **giudizio** (che sia quello altrui così come il proprio) e senza veli, Paolo Bertulesi si presenta nella sua nudità d'animo, come quella dei sassi, definendosi egli stesso un **poeta noir**, oltreché urbano.

La nudità dei sassi non è un esordio per l'autore che ha già realizzato altri due romanzi: "Esistenze proibite" nel 2018 e "Aurum inferno operaio" accolto tra i partecipanti del **Premio Campiello 2019**.

Ho avuto piacere di partecipare ad una presentazione del suo libro insieme all'Associazione Editori Veneti e Masterbook, il Master specialistico in Editoria organizzato dall'**Università**

IULM di Milano.

Alla mia domanda *“Come le piacerebbe venisse ricordato il libro dai suoi lettori?”*, Paolo Bertulesi ribadisce che per lui è importante raggiungere il cuore e l'anima del lettore ed è per questo motivo che spera questo libro venga interpretato come una sorta di **“vademecum di vita”**. Spera che esso rappresenti una **speranza**, un cammino per chi ha bisogno di reagire a tutte le situazioni che la vita ci presenta, di ogni tipologia ed intensità.

“Amo definire le mie poesie come dei dardi

che devono raggiungere i lettori

e colpirli dentro al cuore”.

Con queste parole l'autore Paolo Bertulesi sottolinea l'importanza che per lui ha la **comunicazione**. Intesa come mezzo di **condivisione** tra lui e il suo lettore.

La nudità è riferita, a mio avviso, all'atto di spogliarsi dei sentimenti negativi e dei giudizi, per rimanere lisci e far sì che la ruvidezza delle asperità della vita non ci appartenga. Seppur gli eventi ci plasmano e passano sopra di noi, come l'acqua del fiume sui sassi.

Nella recensione completa che trovi al link qui sotto, ti parlo del perché legato alla scelta proprio di questo titolo e ti racconto qual è la mia poesia preferita.

Spero tu troverai la tua all'interno del libro di Paolo Bertulesi, se deciderai di fare questo viaggio insieme a lui.

Articolo completo [qui](#)

